



Porto di Pescara

Ordinanza n. 33 del 25/03/2026

OGGETTO

PROROGA ORDINANZA N. 150 DEL 18/12/2025 PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREA DI CARICO/ORMEGGIO E AREA DI STOCCAGGIO SU BANCHINA PORTUALE – FSC 21/27 – ACCORDO PER LA COESIONE DEL 07/02/2024 - DELIBERA CIPESS N. 15 DEL 23/04/2024 (G.U. N. 165 DEL 16/07/2024) - DGR 447 E 448 DEL 24/07/2024 FSC 21/27 - LAVORI DI “CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA PIANO PROGRAMMATICO RISORSE PIANO DI DIFESA. PESCARA NORD” (CUI L00124600685202400054 - CUP J28E24000020001) E LAVORI DI “CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PIANO PROGRAMMATO RISORSE PIANO DI DIFESA. PESCARA SUD” (CUI L00124600685202400055 - CUP J22H24000040001) – PROROGA FINO AL 16/06/2026.
RICHIEDENTE: “COMUNE DI PESCARA” – C.F. 00124600685.

VISTA

la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

l'art. 6 comma 5 della l. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare di bilancio e finanziaria;

CONSIDERATO

che l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;

VISTO

il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante



nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

VISTO

l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;

VISTO

ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

VISTO

l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;

VISTI

gli artt. 9, 10 e 31 del vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 134 del 30/10/2025;

VISTE

le circolari n. 90 in data 27/07/1999 e n. 99 in data 15/05/2000 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, che disciplinano le occupazioni di breve durata, anche per finalità sportive;

VISTI

gli artt. 5 comma 3 e 7 del nuovo C.d.S. approvato con D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con DPR 16/12/1992 n. 495, per la parte applicabile;

VISTA

l'Ordinanza di questa Autorità di Sistema Portuale n. 150 del 18/12/2025 avente ad oggetto "OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREA DI CARICO/ORMEGGIO E AREA DI STOCCAGGIO SU BANCHINA PORTUALE – FSC 21/27 – AC CORDO PER LA COESIONE DEL 07/02/2024 - DELIBERA CIPESS N. 15 DEL 23/04/2024 (G.U. N. 165 DEL 16/07/2024) - DGR 447 E 448 DEL 24/07/2024 FSC 21/27 - LAVORI DI "CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA PIANO PRO GRAMMATICO RISORSE PIANO DI DIFESA. PESCARA NORD" (CUI L00124600685202400054 - CUP J28E24000020001) – PERIODO DAL 19/12/2025 AL 18/03/2026";

VISTA

la nota assunta al prot. E-2142 del 10/02/2026 con cui il Comune di Pescara ha rappresentato che in data 08/01/2026, con nota prot. n. 3073/2026, la Ditta FENIX CONSORZIO STABILE SCARL, con sede in Bologna, Via Galleria Ugo Bassi n. 1 (C.F. e P. IVA 03533141200), Appaltatore del secondo intervento, ovvero quello di "Pescara Sud", ha richiesto al predetto Comune la possibilità di utilizzare anch'esso le medesime aree, già oggetto di occupazione, per l'esecuzione dei lavori



di manutenzione delle scogliere esistenti sul lungomare sud di Pescara e che la stessa domanda è stata sottoposta al parere del Direttore dei Lavori e del CSE dell'intervento medesimo, nonché al CSE e al Direttore dei Lavori dell'intervento di Pescara Nord, al fine di valutare gli aspetti logistici del cantiere e le eventuali interferenze tra le lavorazioni e con le attività che si svolgono al di fuori del cantiere;

VISTA sempre la nota acquisita con prot. E-2142 del 10/02/2026 con cui il Comune di Pescara, C.F. 00124600685, ha avanzato la richiesta per la proroga della predetta Ordinanza n. 150 del 18/12/2025 per almeno ulteriori n. 30 (trenta) e possibilmente n. 45 (quarantacinque) giorni, ritenuta indispensabile per i lavori di "Pescara Sud";

VISTA la nota acquisita con prot. E-3274 del 26/02/2026 con cui il Comune di Pescara ha rappresentato le difficoltà di ultimazione lavori per quanto concerne l'intervento di "Pescara Nord" e ha contestualmente aggiornato l'istanza di proroga per l'estensione dell'occupazione fino al 15/06/2026;

CONSIDERATA la videoconferenza congiunta fra questo Ente e la locale Capitaneria di Porto tenutasi in data 12/03/2026 riguardo alle predette istanze di proroga con annesso subentro della Ditta "FENIX CONSORZIO STABILE SCARL" relativamente ai lavori previsti per "Pescara Sud";

VISTA la nota prot. U-4454 del 13/03/2026 con cui questa Autorità di Sistema Portuale ha richiesto al Comune istante la rimodulazione dell'istanza nonché la produzione di ulteriori documenti integrativi;

RICHIAMATE le valutazioni già espresse dalla Divisione Security – Safety portuale di questo Ente con la nota del 26/11/2025;

CONSIDERATE la precedente videoconferenza tenutasi in data 28/11/2025 fra il Comune di Pescara, la locale Autorità Marittima e gli Uffici di questo Ente, nonché della Conferenza dei Servizi interna agli uffici della Direzione Demanio Imprese e Lavoro Portuale, della Divisione Security – Safety portuale, della Direzione Tecnica e della Divisione Pianificazione, Dragaggi, Ambiente di questa Autorità di Sistema Portuale giusta verbale prot. 24636/2025;

VISTA la nota assunta al prot. U-4764 del 17/03/2026 con cui il Comune di Pescara ha rimodulato l'istanza, richiedendo l'occupazione temporanea fino al 16/06/2026;

VISTA ancora la nota assunta al prot. U-4764 del 17/03/2026 con cui l'Amministrazione Comunale istante ha prodotto gli adempimenti integrativi richiesti da questo Ente, nel particolare: il cronoprogramma aggiornato dal quale si evince che non vi saranno sovrapposizioni delle lavorazioni; la relazione integrativa relativa al tratto della Banchina del



Molo Sud di Pescara per attestazione idoneità all'utilizzo temporaneo di che trattasi; nuovo layout di cantiere (allegato alla presente) ricalibrato sulla base della planimetria allegata all'Ordinanza n. 150/2025; la produzione di manleva dal Comune istante all'Autorità concedente; la dichiarazione di possesso della polizza assicurativa RCT/RCO n. 450786442, emessa dalla compagnia Generali Italia S.p.A. in data 30/09/2025 da parte del Comune nonché di relativa polizze RCT da parte delle Ditte esecutrici in riferimento ai lavori in oggetto;

VISTA l'attestazione di polizza RCT-RCO relativa al Comune di Pescara quale cauzione per copertura a copertura di danni a pavimentazioni e sottoservizi, già agli atti al prot. E-23194 del 25/11/2025 in quanto prodotta per lo svolgimento dei precedenti lavori di cui alla Ordinanza n. 150/2025;

CONSIDERATA l'esigenza manifestata dall'Amministrazione Comunale istante di disporre per un arco temporale limitato di tali aree di deposito;

TENUTO CONTO che la richiesta formalizzata dall'Amministrazione Comunale è volta a far fronte ad una esigenza avente natura transitoria e urgente;

CONSIDERATO che i provvedimenti sono accordati con l'obbligo del richiedente di manleva dell'Ente per eventuali danni a cose e persone derivante dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

RITENUTO di dover provvedere ad autorizzare il deposito temporaneo di che trattasi nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità e della salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti nello svolgimento di tali attività;

VISTI gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

Con la presente è prorogata fino al 16/06/2026, l'Ordinanza di questa Autorità di Sistema Portuale n. 150 del 18/12/2025 relativa all'occupazione temporanea di un'area demaniale per l'area di carico e l'area di stoccaggio di mq. 1.900,00 destinate in via temporanea al deposito di materiale lapideo proveniente dalle cave autorizzate da far caricare al pontone in relazione ai lavori di "Conservazione e valorizzazione interventi di manutenzione da piano programmatico risorse Piano di Difesa. Pescara Nord" (CUI L00124600685202400054 - CUP J28E24000020001) e ai lavori di "Conservazione e valorizzazione interventi di manutenzione del piano programmato risorse Piano di Difesa. Pescara Sud" (CUI L00124600685202400055 - CUP J22H24000040001), come meglio illustrato negli elaborati grafici e nel cronoprogramma allegati alla presente.

Ente appaltante: Comune di Pescara, sede in P.zza Italia, C.F. 00124600685.

Ditta esecutrice (Lavori PESCARA NORD): “BOSCAFIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.”, con sede in Via Località Quattrostrade – Contrada Cerreto n. 11 di Miglianico (CH), C.F. e P.IVA: 02506641204, PEC: boscafin@pecsicura.it.

Referente impresa esecutrice: Sig. Emiliano Stefano Giandomenico (titolare Ditta “BOSCAFIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.”) – cell. 335/7178831

Direttore dei Lavori (PESCARA NORD): Ing. Valentina Pavone (Comune di Pescara) tel: 085/4283846 – mail: valentina.pavone@comune.pescara.it

Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori (PESCARA NORD): Geom. Manrico D'Ottaviantonio (Comune di Pescara) tel. 085/428582 – mail: manrico.dottaviantonio@comune.pescara.it

Ditta esecutrice (Lavori PESCARA SUD): “FENIX CONSORZIO STABILE SCARL”, con sede in Bologna, Via Galleria Ugo Bassi n. 1 (CAP 40121), C.F. e P.IVA: 03533141200, PEC: fenix.consorziostabile@pec.it.

Referente impresa esecutrice: Dott. FERRARA (cell. 393 8958262).

Il Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (PESCARA SUD) è l'Ing. Ennio Di Blasio, con studio in Pescara (CAP 65125).

Il RUP dell'intervento è il tecnico del Comune di Pescara: Geom. Donato Di Rienzo tel. 085/4283055 – mail: donato.dirienzo@comune.pescara.it

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Ai fini delle attività di deposito cui alle superiori premesse e per l'intera durata delle stesse, tutti gli spazi all'uopo interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Qualora la necessità di utilizzare le suddette aree demaniali marittime dovesse esaurirsi in epoca antecedente alla scadenza sopra indicata, è obbligo dell'Amministrazione Comunale darne tempestiva comunicazione alla Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

Per l'intera durata dell'occupazione lo spazio all'uopo impegnato rimarrà nella totale ed esclusiva custodia del Comune di Pescara e delle Ditte esecutrici dei lavori (“BOSCAFIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.” e “FENIX CONSORZIO STABILE SCARL”).

Al termine delle attività di che trattasi, compatibilmente con i tempi organizzativi, gli spazi demaniali assentiti dovranno essere resi liberi da ogni ingombro, opera e apprestamento assentito.

Art. 2

Per l'intera durata delle attività di cui al precedente art. 1, lo spazio all'uopo impegnato resterà nella totale custodia del competente soggetto richiedente, nonché delle Ditte esecutrici dei lavori in argomento.

La presente ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte dell'Amministrazione Comunale istante e delle Ditte esecutrici:

- Il rispetto di quanto già prescritto e disposto da questo Ente con l'Ordinanza n. 150 del 18/12/2025;
- Puntuale rispetto della Relazione sulla gestione delle interferenze, recante direttive generali di coordinamento sulla sicurezza e relativi layout di cantiere, nonché del relativo cronoprogramma, trasmessi dal Comune di Pescara e acquisiti al prot. E- 4764 del 17/03/2026, al fine di evitare le interferenze tra i cantieri delle scogliere di Pescara Nord e Pescara Sud con le attività correnti delle aree portuali e con altri due interventi di prossima esecuzione – quali l'elettificazione della banchina e lo svuotamento della vasca di colmata;
- Rispetto delle condizioni inserite nell'attestazione di verifica strutturale di portanza assunta con prot. 4764 del 17/03/2026
- Le ditte interessate non opereranno mai contemporaneamente nelle aree concesse;
- E' fatto obbligo al Comune istante di trasmettere una comunicazione in occasione della conclusione di ciascun cantiere sia con riferimento alla ditta "BOSCAFIN COSTRUZIONI GENERALI SRL", che per la "FENIX CONSORZIO STABILE SCARL", nonché di ultimazione dei lavori prevista per la data di fine occupazione;
- Al fine di gestire l'interferenza dovuta al passaggio dei mezzi tra l'area di stoccaggio e l'area di carico (attraversamento della viabilità portuale), dovrà essere attivato un sistema semaforico dedicato oppure impiegati n. 2 movieri, incaricati di regolamentare il traffico e fornire le necessarie indicazioni ai mezzi in transito;
- L'Amministrazione istante dovrà comunicare il nominativo e i relativi contatti dei soggetti reperibili ulteriori rispetto a quelli già rappresentati;
- Al termine del periodo di occupazione in argomento, gli spazi demaniali interessati dovranno essere restituiti in pristino stato. A tal proposito, al fine di evitare danni all'infrastruttura portuale interessata, provvederà il titolare dell'occupazione medesima – ad oneri e cure propri – ad adottare ogni necessaria precauzione, tra cui in particolare:
 - la predisposizione di idonee protezioni a tutela dell'integrità delle pavimentazioni di banchina esistenti;
 - l'adozione di modalità operative (es. posizionamento e distribuzione dei carichi, etc.) compatibili con le caratteristiche costruttive e lo stato di conservazione delle strutture portanti delle banchine esistenti, ciò sulla base di appropriate valutazioni tecniche;
- Obbligo di coordinamento preliminare tra gli appaltatori interessati (Comune/AdSP e rispettive imprese) e i lavori di elettificazione delle banchine di Riva e Levante (con cabina prossima al varco di ingresso e tracciato di scavo che, per alimentare la colon-

nina in banchina di Riva, interferirà con il percorso di collegamento individuato dal Comune), per garantire sicurezza, continuità dei servizi e una corretta operatività dei cantieri;

- Gli accosti/soste del motopontone dovranno essere limitati alle finestre strettamente necessarie, ove ritenuto opportuno dalla Capitaneria, le operazioni saranno regolate con ordinanza di polizia marittima;
- È fatto obbligo di riparare e ripristinare eventuali avvallamenti/deterioramenti imputabili alle lavorazioni, con verifica finale e verbale di riconsegna delle aree;
- Le attività in argomento dovranno essere svolte secondo le modalità e le precauzioni necessarie ad evitare ogni danno alle opere portuali esistenti, per le quali il soggetto concessionario opererà ogni diligenza;
- Le attività dovranno essere condotte adottando tutte le misure di prevenzione e mitigazione necessarie ad evitare la dispersione nell'ambiente di polveri ed eventuali sostanze contaminanti, minimizzando il rischio di inquinamento del suolo, delle acque superficiali e sotterranee e dell'aria;
- In ogni caso, dovranno essere adottate tutte le cautele atte ad evitare danni alle esistenti sovrastrutture dell'area demaniale interessata. A tal proposito, dovranno essere sempre impediti cadute a terra di materiale in maniera incontrollata e/o da altezze eccessive;
- Al termine dei lavori, l'area dovrà essere ricondotta in pristino stato, con particolare attenzione alla rimozione completa di materiali e attrezzature, nonché alla pulizia approfondita delle superfici occupate, in modo che risultino prive di depositi polverosi o residui;
- L'Amministrazione comunale istante dovrà garantire e vigilare affinché durante le operazioni di che trattasi siano adottate tutte le prescrizioni atte ad assicurare, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e del D.lgs. 272/99 in parte qua applicabile, la tutela e la sicurezza dei lavoratori e di tutti gli operatori coinvolti nel ciclo operativo e nelle attività sulle aree oggetto di occupazione;
- Resta in capo agli Appaltatori l'obbligo di adempiere a tutte le prescrizioni previste dalle normative vigenti in materia di tutela ambientale, prevenzione incendi, sicurezza e salute dei lavoratori, garantendo la conformità agli adempimenti di settore;
- Restano fatti salvi eventuali ulteriori pareri e prescrizioni che potranno essere disposti da altri enti competenti in materia ambientale, di sicurezza e di tutela della salute pubblica;
- Al fine delle competenti verifiche inerenti alla sicurezza della navigazione, l'Amministrazione istante dovrà comunicare alla locale Autorità Marittima tutti gli elementi necessari all'emanazione di apposita Ordinanza di competenza, tra cui cronoprogramma, ditta aggiudicataria e mezzi nautici utilizzati;
- In caso di ultimazione anticipata dei lavori di cui la presente Ordinanza, l'istante dovrà provvedere immediatamente allo sgombero delle aree;
- In ogni caso, risponderà direttamente il titolare dell'occupazione in argomento per danni a cose e/o persone derivanti dall'esercizio dell'occupazione medesima;

- Provvederà – ad oneri e cure propri – il titolare dell'occupazione in argomento alla regolare gestione dei rifiuti derivanti dall'esercizio dell'occupazione medesima, ciò secondo le disposizioni delle norme e dei provvedimenti istituzionali vigenti;
- Le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori ai sensi del D.lgs. 81/2008 ss.mm.i., di igiene e sanità pubblica;
- In presenza di necessità di carattere operativo e connesse al rispetto delle norme di sicurezza al momento non preventivabili, questa Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere temporaneamente e/o definitivamente la validità del presente provvedimento fornendo le dovute motivazioni;
- Dovrà essere garantito il transito ordinario della viabilità portuale oltre che di eventuali mezzi di soccorso e di emergenza lungo la medesima viabilità;
- Qualora le Ditte esecutrici non adempiano all'obbligo dello sgombero o della riconsegna della area assentita alla scadenza del periodo di vigenza del presente titolo, l'Ente potrà provvedervi d'ufficio in danno alle Ditte stesse e a spese dell'Amministrazione comunale richiedente;
- Resteranno in capo al titolare dell'occupazione in argomento tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assensi per legge dovuti nella fattispecie, nonché gli adempimenti del caso sempre per legge dovuti;
- È fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti, non esimendo il presente titolo dalla acquisizione di ogni altro assenso, nulla osta comunque denominato che sia ex lege dovuto;
- Dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni impartite da altri soggetti istituzionali per i relativi aspetti di competenza.

Art. 3

Il Comune di Pescara e le Ditte aggiudicatrici degli interventi in oggetto, per i lavori "PESCARA NORD" la Ditta "BOSCAFIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.", con sede in Via Località Quattrostrade – Contrada Cerreto n. 11 di Miglianico (CH), C.F. e P.IVA: 02506641204, e per i lavori "PESCARA SUD" la Ditta "FENIX CONSORZIO STABILE SCARL", con sede in Bologna, Via Galleria Ugo Bassi n. 1, C.F. e P.IVA: 03533141200, assumono il formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando, l'Autorità di Sistema e l'Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni anche di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento, anche oltre i massimali delle polizze RCT-RCO all'uopo acquisite. L'Amministrazione istante e/o le Ditte esecutrici comunicheranno alla Autorità di Sistema Portuale i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del personale reperibile, ulteriori rispetto a quelli indicati, contattabile in caso di necessità.

Art. 4 – Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina

“Ordinanze” del sito istituzionale: <https://porto.ancona.it/it/page/ordinanze>, nonché sull’Albo Pretorio dell’Autorità di Sistema Portuale: <https://porto-ancona.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio>.

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell’art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Ancona, il 25/03/2026

Il Presidente
Ing. Vincenzo Garofalo

VISTO
Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Minervino